Rep.	
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GEST	IONE DEL CAMPO DA
BASEBALL DI VIA DE GASP	ERI Nº 1
PERIODO/2020 - 31.	12.2025

L'anno duemilaventi, addì del mese di	(/2020)
Tra	
il Comune di Ponte di Piave, rappresentato da	al Responsabile dell'Area
Tecnica, Arch. Simone Ellero, il quale interviene r	el presente atto in nome e
per conto di detto Comune,	
e	
il Sig, nato a	() il
e residente a	che
agisce come Presidente della	Società sportiva
"" cor	n sede legale in Via
nel comune di	
Cod.Fisc,	
Premesso:	
1. che il Comune di Ponte di Piave è proprietario	del Campo da Baseball e
delle strutture attigue (spogliatoi e servizi igienio	ei) di Via A. De Gasperi 1,
il tutto come individuato ed evidenziato in giallo	nelle planimetrie allegate
alla presente convenzione;	
2. che detti impianti sono catastalmente censiti al	N.C.E.U. del Comune di
Ponte di Piave come segue:	
- Foglio 13, Sez. A, mappale n. 1685, SUB 12 ()	parte) per quanto concerne

il campo gioco da baseball;	
- Foglio 13, Sez. A, mappale n. 1685, sub. 13 (parte) per quanto concerne i	
locali spogliatoi e servizi igienici;	
3. che con deliberazione della Giunta Comunale n del	
dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha	
deliberato di approvare lo schema di convenzione per la gestione del	
campo da baseball;	
4. che è stata esperita indagine di mercato al fine di individuare gli operatori	
economici da invitare all'eventuale procedura selettiva per l'affidamento	
della gestione dell'impianto in oggetto, secondo le modalità, criteri ed	
importi economici stabiliti nello schema di convenzione di cui alla	
deliberazione della Giunta Comunale n del ;	
5. che è stata esperita la seguente procedura	
ed è stato disposto l'affidamento in concessione della gestione del Campo	
da Baseball alla società aggiudicataria "	
nel comune di	
, Cod.Fisc.	
6. il comune di Ponte di Piave e la società "", di	
seguito denominati rispettivamente "Comune" e "Concessionario", sono	
oggi addivenuti alla determinazione di stipulare la convenzione avente ad	
oggetto la concessione in questione, secondo lo schema approvato con	
apposita deliberazione della Giunta Comunale come sopra riportato;	
Visto il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.	
approvato con deliberazione consiliare n° 49 del 30/11/2015.	

Tutto ciò premesso e considerato, che formano parte integrante del presente
atto, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune concede alla società "", che a mezzo del suo
rappresentante accetta, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà
comunale denominato "Campo da Baseball", alle condizioni stabilite nella
presente convenzione, per la conduzione delle strutture sportive esistenti
all'interno dell'impianto, per l'organizzazione diretta o attraverso terzi e lo
svolgimento di manifestazioni sportive e di manifestazioni e spettacoli di
carattere extrasportivo o ricreativo, quest'ultime da effettuarsi
compatibilmente con l'utilizzo degli impianti per lo scopo prioritario dello
sport destinato alla disciplina sportiva del baseball.
La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Campo da Baseball e
gli adiacenti spogliatoi / servizi igienici di Via A. De Gasperi, quest'ultimi
facenti parte del compendio immobiliare che ricomprende anche il
Bocciodromo Comunale.
L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
perfettamente noti al concessionario, rappresentati ed evidenziati nelle
planimetrie allegate; per la consegna sarà redatto, in contraddittorio tra le
parti, apposito verbale di consistenza.
Art. 2 – FINALITA'
L'affidamento della gestione dei suddetti impianti è finalizzato alla
conduzione, funzionamento e fruibilità ottimale delle strutture, in attuazione
delle linee programmatiche e delle politiche locali in materia di sport e di
welfare.

Nello specifico gli impianti dovranno essere destinati esclusivamente ad	
 ospitare attività, eventi e manifestazioni di pubblico interesse aventi finalità	
 sportive, educative, sociali, storico-culturali, ricreative e del tempo libero.	
Sono pertanto escluse tutte le attività, gli eventi e le manifestazioni a carattere	
 "privatistico" che non rivestano un pubblico interesse.	
 Art. 3 – DURATA, REVOCA, RECESSO	
 La gestione coincide con la stagione sportiva del baseball. La durata decorre	
 dal2020 e scadrà il 31.12.2025. E' esclusa qualsiasi forma di tacito	
 rinnovo.	
 La convenzione può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento, per	
sopraggiunti motivi di pubblico interesse o ragioni di carattere eccezionale,	
con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare al Concessionario mediante	
pec, notifica a mano o lettera raccomandata A.R.	
 La revoca della convenzione non dà diritto ad indennizzi di sorta, a	
 qualsivoglia titolo essi fossero richiesti.	
 Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la	
 convenzione, con gli stessi mezzi su descritti, qualora ravvisi inadempienze	
 gravi e ripetute del Concessionario in merito alle finalità di cui all'art. 2 ed	
 agli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 8 e 9 e previa messa in mora come	
 previsto dall'art. 10.	
 La società "", può recedere con un	
 preavviso scritto di 60 giorni.	
 Art. 4 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI	
 Il servizio di gestione degli impianti sportivi consiste in:	
 • garantire la costante presenza di un responsabile della società che	

dovrà provvedere all'apertura e chiusura degli impianti, sorvegliare sul
loro uso e sul corretto comportamento degli atleti e degli altri
presenti, compreso il pubblico, qualora autorizzato;
mantenere la pulizia e la costante funzionalità della struttura avuta in
gestione mediante interventi di manutenzione ordinaria come meglio
specificato al successivo art. 6;
• segnalare per iscritto al comune gli interventi necessari al fine di
mantenere la struttura avuta in gestione in perfetto stato di
conservazione e manutenzione, al fine di garantirne la piena
funzionalità ed efficienza;
• segnalare per iscritto al Comune ogni difetto di funzionamento,
interrompendone l'uso nei casi di disfunzione e prendendo le
immediate precauzioni del caso;
assicurare l'integrità degli impianti, delle attrezzature e dei materiali
esistenti all'interno delle strutture.
È fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte
i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione in
qualsivoglia forma.
Art. 5 – UTILIZZO DELLE STRUTTURE
La Concessionaria deve utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo
corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia e osservare e fare
osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni
di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in
oggetto, con particolare riferimento al Regolamento Comunale per la gestione
e l'uso degli impianti sportivi comunali.

In caso di gare e manifestazioni sarà cura del Concess	ionario provvedere
all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di legg	e
A fronte dell'onerosità dello svolgimento dei servizi di ci	ui al successivo art.
6, il Concessionario viene esentato dal pagamento delle t	ariffe comunali per
l'utilizzo della struttura sportiva.	
Le strutture sportive in oggetto, consegnate previa reda	zione di verbale di
consistenza come specificato all'art. 1, dovranno esser-	e riconsegnate alla
scadenza della convenzione, oppure in caso di cessaz	ione anticipata per
revoca o recesso, in perfetto stato di efficienza e cons	servazione, salvo il
normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo	o. Al termine della
gestione le parti dovranno redigere apposito verbale	di aggiornamento
dell'inventario al fine di verificare quantità e stato d'uso de	ei beni.
Il gestore potrà utilizzare la struttura sportiva a	avuta in gestione
esclusivamente per gli scopi cui è destinata, assumend	lo come proprie le
finalità sportive e sociali che caratterizzano l'uso degli imp	vianti.
Il concessionario non potrà apportare modifiche o innova:	zioni all'impianto o
a parti di esso senza avere ottenuto l'autorizzazione del Co	omune.
L'orario di chiusura di tutte le attività sportive viene no	rmalmente previsto
per le ore 22.30 tranne in caso di partite notturne d	da concordare con
l'Amministrazione.	
Qualora nelle strutture date in gestione non fosse rispett	ato il Regolamento
Comunale o si verificassero fatti o comportamenti non c	onsoni, il gestore è
tenuto a segnalarli tempestivamente al Comune e, se ne	ecessario, alle forze
dell'ordine.	
Al Concessionario è consentita, come riportato all'art. 1	6 del Regolamento

Comunale, l'attivazione dei servizio bar-ristoro nel rispetto delle eventuali	
autorizzazioni previste dalla normativa.	
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni	
ordine e grado per gli inconvenienti e danni che potranno essere arrecati ai	
medesimi o a persone e cose.	
Art. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE	
Poiché il gestore è nominato custode degli impianti avuti in gestione, dovrà	
vigilare affinché le rotture ancorché fortuite (vetri, specchi, danni agli	
impianti, agli attrezzi e comunque ogni forma di danneggiamento arrecata alla	
struttura), vengano addebitate alle Società utilizzatrici responsabili del danno.	
Il gestore garantisce il rispetto del Regolamento Comunale per l'uso degli	
impianti sportivi.	
Il gestore, inoltre, si rende responsabile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali	
durante le ore di utilizzo, ritenendo esente da qualsiasi responsabilità il	
Comune, come pure si assume la responsabilità per danni a persone o cose in	
dipendenza dell'uso della struttura data in uso ad altre società.	
Sarà cura del gestore provvedere a comunicare tempestivamente al Comune	
gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per garantire la	
sicurezza degli impianti.	
Si fa comunque obbligo al gestore di segnalare all'Ufficio Tecnico comunale,	
eventuali danni o disfunzioni che dovessero verificarsi durante l'intero	
periodo di gestione. A tal fine, in caso di disfunzione della telegestione del	
riscaldamento deve essere assicurata la presenza di proprio personale per	
intervenire manualmente su indicazione dei tecnici del BIM Piave S.r.l.	
Il gestore si impegna al controllo, pulizia e manutenzione ordinaria	

dell'impianto sportivo ed accessori oggetto della presente convenzione; opere
e servizi che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito si
elencano:
cura e custodia della struttura sportiva e pertinenze, nonchè apertura e
chiusura ogni qualvolta risulti necessario;
provvedere alle pulizie generali (ordinarie e straordinarie) dei beni
dati in gestione, inclusi gli spogliatoi / servizi igienici e le aree
adiacenti l'impianto, in modo efficiente e correlato alla frequenza di
utilizzo delle strutture, assumendosi l'onere di acquisto di attrezzatura
e materiali necessari per assicurare una pulizia adeguata ed un decoro
degli immobili;
provvedere a opere e riparazioni/sostituzioni di piccola manutenzione
ordinaria di pareti/soffitti (dipinture), di rivestimenti e pavimentazioni,
dei terminali degli impianti, di infissi e serramenti, della rubinetteria e
pezzi sanitari, delle lampade, di recinzioni e cancellate e degli altri
elementi costitutivi dei beni oggetto di concessione, al fine di
garantirne il funzionamento e la conservazione nel tempo; il tutto con
riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 1576 e 1609 del
Codice Civile relativamente ai contratti di locazione;
provvedere ai necessari interventi per la riparazione dei danni
eventualmente causati da atti vandalici;
provvedere al taglio, semina e concimazione del manto erboso, in
conformità alle esigenze di gioco, compreso lo smaltimento del
materiale di risulta;
provvedere alla periodica stesura di stabilizzato in terra rossa nelle

zone interessate;	
provvedere alla segnatura del campo da gioco;	
• provvedere ad innaffiare il manto erboso e le zone in terra rossa,	
previo accordo con la società sportiva che usufruisce del medesimo	
impianto (calcio);	
provvedere al taglio dell'erba nelle aree antistanti il terreno di gioco, le	
tribune e l'area adiacente la pista ciclabile;	
Il Concessionario si impegna inoltre a :	
farsi carico delle spese, comprensive di tutti gli oneri di natura fiscale,	
previdenziale ed assistenziale, necessarie per il personale addetto ai	
servizi di cui sopra, senza alcun rapporto con il Comune, sollevando il	
Comune medesimo da ogni responsabilità al riguardo.	
• evitare che nei locali affidati si svolgano attività e manifestazioni non	
sportive, salva autorizzazione del Comune; eventuali danni a cose e	
persone derivanti dall'attività non sportiva autorizzata all'interno dei	
locali saranno a carico dei fruitori, così come per tutte le Società	
Sportive utilizzatrici degli impianti; specificamente in caso di	
manifestazioni organizzate dal gestore lo stesso dovrà provvedere ad	
ottenere tutte le autorizzazioni previste e rispettare gli orari imposti	
dal comune;	
• consentire lo svolgimento fino a n. 10 manifestazioni e/o attività	
organizzate o patrocinate dal Comune e comunicate con congruo	
anticipo in modo tale da non farle coincidere con altre manifestazioni	<u> </u>
o attività sportive. Nel caso di utilizzo diverso dell'attività sportiva, gli	
impianti dovranno risultare accuratamente puliti e saranno	

riconsegnati puliti dai fruitori, a condizione che il fruitore non sia il
Comune stesso. Resta inteso che per esigenze di pubblico interesse
ritenute improcrastinabili, il Comune mantiene il diritto di utilizzare le
strutture, ferma restando la necessità di concordarne previamente l'uso
con il gestore. La Società deve garantire la presenza di proprio
personale sia in fase di preparativi che durante lo svolgimento delle
manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
• sorvegliare, affinché venga rispettato il divieto di fumare nei locali
chiusi avuti in gestione;
• garantire una corretta e responsabile gestione dei consumi di acqua,
energia elettrica e gas con l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico
comunale i periodi e gli orari di funzionamento degli impianti di
riscaldamento;
effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti e provvedere al
conferimento negli appositi contenitori;
garantire, nel rispetto delle regole proprie ed altrui stabilite, rapporti di
serena, pacifica e civile convivenza con gli operatori / gestori di
strutture ed impianti adiacenti, nonché con le associazioni / gruppi /
privati utilizzatori di tali impianti e dell'impianto oggetto della
presente convenzione;
 consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo il rendiconto della
gestione;
consentire all'Amministrazione Comunale di effettuare con proprio
personale, a proprio insindacabile giudizio ed ogniqualvolta lo ritenga
necessario ed opportuno, senza obbligo di preavviso al

	Concessionario, ispezioni e/o sopralluoghi per verificare la	
	rispondenza della gestione al dettato della presente convenzione;	
	Qualora si riscontrassero delle carenze nella manutenzione ordinaria, in	
	accordo con il Concessionario si stabiliranno i termini entro cui lo stesso	
	dovrà ottemperare. In caso di mancato accordo sui termini o trascorso il	
	termine concordato, gli interventi saranno effettuati a cura del Comune e le	
	spese poste a carico del Concessionario.	
	Per la manutenzione ordinaria dell'impianto in oggetto il Comune erogherà	
	un contributo massimo di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) annue da	
	liquidare entro il 30 novembre di ogni anno in proporzione all'effettiva durata	
	della presente convenzione nell'annualità in corso. Tale contributo potrà	
	essere oggetto dell'eventuale riduzione proposta in sede di gara per	
	l'affidamento della presente gestione.	
	Art. 7 – COMPETENZE ED ONERI A CARICO DEL COMUNE	
	Sono a carico del Comune, fatte salve le spese per atti vandalici o da	
	indisciplina dei fruitori che sono a carico del Concessionario, tutte le spese	
	afferenti la manutenzione straordinaria delle strutture, le spese relative ad	
	interventi di modifica strutturale, tecnologica ed elettrica presso le strutture	
	sportive oggetto della presente convenzione, resi obbligatori da nuove	
	normative entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della	
	convenzione medesima.	
	Sono altresì a carico del Comune le spese relative alle utenze di energia	
	elettrica, acqua e gas metano.	
	Art. 8 – INTERVENTI DI MIGLIORIA	
_	Troveranno applicazione tutti gli interventi tecnici di miglioria sul servizio di	

gestione in oggetto eventualmente offerti in sede di affidamento della	
gestione.	
 Nel corso della durata della convenzione il Concessionario potrà realizzare, a	
propria cura e spesa, interventi di manutenzione straordinaria, miglioria,	
addizione, modifica agli impianti sportivi e sue pertinenze oggetto della	
presente, che dovranno essere preventivamente approvati dagli Uffici	
Comunali competenti prima della loro realizzazione.	
Al termine della concessione tutti gli interventi realizzati dalla	
Concessionaria, compresi quelli di manutenzione ordinaria, diverranno di	
proprietà del Comune senza che il Concessionario possa vantare alcun	
indennizzo.	
Le opere dovranno in ogni caso essere eseguite a regola d'arte, comunicando	
al Comune l'inizio ed il completamento delle stesse affinché il Comune possa	
provvedere ad eventuale sopralluogo per verifica e controllo.	
 Nell'esecuzione degli interventi dovrà inoltre essere rispettata la vigente	
normativa in materia di sicurezza sul lavoro.	
Art. 9 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI	
Il concessionario viene autorizzato e chiamato a concedere le strutture	
sportive oggetto della presente convenzione a terzi, esclusivamente per il	
gioco del Baseball, previo il pagamento di una tariffa come previsto da	
apposita deliberazione della Giunta comunale.	
Le richieste di utilizzo saranno gestite dall'Ufficio Tecnico / Ecologia del	
Comune come previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale e dallo stesso	
valutate secondo le priorità e criteri previsti dall'art. 11 del medesimo	
Regolamento Comunale.	

Il concessionario si obbliga pertanto sin d'ora ad organizzare e/o	
 riorganizzare l'uso del Campo da Baseball al fine di concedere la	
 disponibilità di utilizzo anche da parte di altre associazioni, in particolare	
quelle aventi sede ed operanti nel territorio comunale.	
Il concessionario concede l'utilizzo delle strutture ad altre società solamente	
 in presenza di una copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi;	
 tale copertura solleva da qualsiasi responsabilità il concessionario e la	
 responsabilità rimane a carico dell'utilizzatore dell'impianto. Le società	
 utilizzatrici devono assicurare i propri atleti come previsto dalle norme in	
 vigore.	
 Le società utilizzatrici, anche per tramite del concessionario, dovranno fornire	
 al Comune, prima dell'inizio dell'anno sportivo:	
 a) il calendario delle proprie attività;	
 b) il numero degli iscritti con particolare indicazione dei minori e dei	
 residenti;	
 c) polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi.	
 Art. 10 – PREROGATIVE DEL GESTORE	
 La società provvederà a riscuotere in proprio l'importo previsto per l'utilizzo	
 degli impianti secondo le tariffe stabilite dalla apposita deliberazione	
 comunale. Il gestore è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico,	
 all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.	
 Il pagamento sarà effettuato direttamente al concessionario, con cadenza	
 mensile e previa ricevuta di pagamento.	
 Il gestore riscuoterà altresì le tariffe per l'utilizzo delle strutture per eventuali	
manifestazioni extra-sportive, sempre se compatibili con la destinazione degli	

 impianti e con le autorizzazioni di cui gli stessi sono dotati; tali
manifestazioni extra-sportive devono, in ogni caso, essere preventivamente
 autorizzate e/o concordate con il Comune.
 Tutti gli oneri a carico del Concessionario previsti dall'art. 6 s'intendono
totalmente compensati dall'utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie
 attività, dai proventi delle tariffe versate dai terzi utilizzatori dell'impianto
 con le modalità sopra descritte e dal contributo annuo del Comune sulle spese
di manutenzione ordinaria. Tali proventi compensano integralmente, altresì,
 l'utilizzo gratuito degli spazi e degli impianti che l'Amministrazione
 Comunale si riserva per attività e manifestazioni didattiche, scolastiche,
 sociali e promozionali svolte e patrocinate dal Comune stesso nei limiti
 indicati al precedente art. 6.
E' data facoltà al gestore di sospendere senza riserve l'utilizzo degli impianti
 a quelle società o fruitori che non ottemperassero al pagamento puntuale del
 corrispettivo dovuto o non rispettassero le modalità di utilizzo degli impianti
 disposte dal Comune. Non saranno inoltre autorizzati all'utilizzo della
 struttura quelle società che risultano avere una pendenza economica per le
 passate stagioni sportive, se non provvederanno tempestivamente al
 pagamento delle somme dovute.
 Art. 10 – FORME DI CONTROLLO, PENALITA'
 Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi svolti dal
soggetto gestore a mezzo del proprio personale ed ha il diritto di risolvere in
 tutto o in parte il rapporto qualora si accerti che lo stesso non sia in grado o
 non esegua correttamente quanto previsto dalla presente convenzione.
 Qualora si verifichino gravi deficienze nell'adempimento degli obblighi

assunti il Comune metterà in mora il gestore e, trascorsi 15 giorni dalla messa
in mora senza che il gestore si sia attivato adeguatamente, la convenzione sarà
risolta di diritto senza che lo stesso possa vantare alcun tipo di indennizzo con
le modalità stabilite dall'articolo 3.
Art. 11 – PERSONALE E SICUREZZA
L'Amministrazione Comunale riconosce, come unico referente della società
e quale "Responsabile dell'Impianto" che deve assicurare la propria
reperibilità, il Signor incaricato a coordinare,
osservare, eseguire e gestire quanto previsto in questa convenzione a carico
della concessionario, la società "".
Il gestore si obbliga all'incondizionato rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.
La gestione della sicurezza è posta a totale carico, per quanto di competenza,
del Concessionario in quanto considerato "Titolare dell'Impianto" a seguito
della stipula della convenzione.
Pertanto il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni
di sicurezza e di eventuali attività integrative richieste dalle Autorità
competenti.
Per tale compito è tenuta ad avvalersi di personale qualificato, appositamente
incaricato, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
Il gestore si impegna, nei confronti dei propri collaboratori (volontari e non) e
del personale di cui si debba avvalere per lo svolgimento dei servizi affidati,
ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed
assicurativo previsto dalle leggi in materia.
Il gestore deve fornire al Comune l'elenco nominativo di tutto il personale

impiegato stabilmente nelle strutture per l'espletamento dei servizi oggetto di	
affidamento.	
La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione per gli impegni oggetto	
della presente Convenzione e del comportamento del proprio personale per le	
mansioni assunte.	
Art. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E ASSICURAZIONE	
Il gestore è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso degli	
impianti, delle attrezzature e degli arredi dati in concessione nonché di tutti	
gli eventuali danni accertati, fatte salve le normali usure; è inoltre	
responsabile del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e	
divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia.	
La Società concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone e	
cose comunque provocati, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.	
Il Comune viene pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni alle	
persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e	
momento derivare dallo svolgimento del servizio che forma oggetto del	
presente atto, nel periodo di validità della convenzione.	
A tale scopo il gestore dovrà esibire, prima della firma della convenzione, una	
polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per garantire la	
copertura del danno, per un importo minimo di € 3.000.000,00 (euro	
tremilioni/00), assumendo a proprio carico le eventuali franchigie.	
Art. 13 – SPESE ED ONERI	
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.	
Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico	
del richiedente la registrazione.	

 Art. 14 – DOMICILIO DELLE PARTI	
Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Comune di Ponte di Piave	
 elegge domicilio presso la sede comunale, mentre la società elegge domicilio	
presso la sede di	
 Art. 15 – PRIVACY	
 Il Comune di Ponte di Piave, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento	
 Europeo GDPR 2016/679, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti	
 nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e	
 per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.	
 Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI	
 Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle vigenti	
 disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la	
 natura dell'atto, ai contenuti del Regolamento Comunale per la gestione e	
 l'uso degli impianti sportivi comunali, nonché si fa riferimento alle norme del	
 Codice Civile.	
Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli	
effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni e clausole,	
 nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della Convenzione.	
 Art. 17 – FORO COMPETENTE	
 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della	
 presente convenzione è competente il Foro di Treviso.	
 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	
 Arch. Simone Ellero	
Società	
Il Presidente	